

	<p align="center">CONTRATTO PER IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA <i>di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e all'articolo 1, comma 41 della legge n. 239/04</i></p>	<p align="center">Codice Contratto [N.....]</p>
---	---	---

<p>Con il presente Contratto</p>
<p>il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05754381001, nella persona del proprio Rappresentante Legale, Direttore del Dipartimento Supporto alle Fonti Rinnovabili del GSE,</p>
<p>e</p>
<p><i>Per le persone fisiche:</i> il/la sottoscritto/a nato/a a, il, residente a, in via, Comune di, partita IVA, codice fiscale, in seguito denominato/a per brevità “Produttore”</p> <p><i>Per le persone giuridiche/soggetti pubblici/ condomini di unità abitative e/o di edifici:</i> con sede in, Comune di Partita IVArappresentata da, nato a, il, Codice fiscale, nella qualità di, nel seguito denominata/o brevemente “Produttore”, nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati la Parte o le Parti,</p> <p>nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati “la Parte” o “le Parti”,</p>
<p>premesso che</p>
<ul style="list-style-type: none"> • il D.lgs.29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito D.lgs 387/03), all’art. 13, commi 3 e 4, prevede che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) determina le modalità per il ritiro dell’energia elettrica, con riferimento a condizioni economiche di mercato; • la Legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito L. 239/04) all’art. 1, comma 41, prevede che l’ARERA determina le modalità per il ritiro dell’energia elettrica, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato; • l’ARERA, con propria Deliberazione n. 280/07 e s.m.i., ha definito le modalità e le condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell’energia elettrica di cui all’art. 13, commi 3 e 4 del D.lgs 387/03 e all’art. 1, comma 41 della L. 239/04; • la Deliberazione n. 280/07 e s.m.i. assegna al GSE il ruolo di intermediazione commerciale tra l’Operatore e il sistema elettrico, sia per la compravendita dell’energia di cui al precedente punto, sia per la gestione dei relativi servizi di trasporto e di dispacciamento in immissione; • l’art. 3, comma 2, dell’Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 e s.m.i. prevede che il GSE stipuli con l’Operatore un Contratto per la regolazione economica del ritiro dell’energia elettrica, ivi incluse le tempistiche di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui alla medesima Deliberazione; • l’art. 3, comma 3 dell’Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 e s.m.i. specifica che il Contratto per la regolazione economica del ritiro dell’energia elettrica sostituisca ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica immessa e all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione; • l’art. 3, comma 6, dell’Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 e s.m.i. prevede che il GSE predisponga un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni tra Operatori e GSE; • l’Operatore esercisce l’impianto [tipologia impiantistica] alimentato da [fonte primaria] denominato _____, codice CENSIMP _____, codice UP _____, ubicato nel Comune di _____, di potenza installata pari _____

a ___ kW e che tale impianto si configura come [programmabile/non programmabile] ai sensi della Deliberazione n. 111/06 e s.m.i.;

- l'Operatore ha presentato istanza al GSE per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del D.lgs 387/03 e dell'art. 1, comma 41 della L. 239/04, ai sensi della Deliberazione n. 280/07 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, (c.d Superbonus 110%) le detrazioni di cui ai commi 5 e 6 del summenzionato decreto sono subordinate alla cessione in favore del GSE dell'energia elettrica immessa in rete e non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42 -bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 81 impianto ovvero l'unità di produzione è soggetto/a al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del D.lgs 387/03 e/o all'art. 1, comma 41 della L. 239/04, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata all'istanza;
- il punto 5 della Deliberazione ARERA ARG/elt 4/10 prevede che i produttori aventi la titolarità o la disponibilità delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, come opportunamente individuate dal GSE, siano tenuti a consentire al GSE l'acquisizione, direttamente dai sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella titolarità del produttore, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica e consentire l'accesso sui siti in cui sono localizzate le medesime unità per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione in tempo reale, via satellite, dei dati di potenza, energia e fonte primaria;
- il punto 6 della Deliberazione ARG/elt 4/10 prevede la possibilità di risolvere i contratti sottoscritti dall'Operatore con il GSE in riferimento alle unità produttive di cui all'art. 5 della Deliberazione ARG/elt 4/10 in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla citata Deliberazione;
- ai fini dello svolgimento dell'attività di determinazione della quantità di energia elettrica producibile da ciascuna unità di produzione eolica a cui sono stati impartiti ordini di dispacciamento da parte di Terna S.p.A., il GSE provvede ad applicare le modalità previste dai punti 1, 3 e 4 della Deliberazione ARERA ARG/elt 5/10;
- la Deliberazione ARERA n. 281/2012/R/efr, e, ove applicabile, la Deliberazione ARERA n. 493/2012/R/efr hanno riconosciuto al GSE un ruolo nell'ambito delle attività di previsione e programmazione della produzione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili non programmabili inseriti nel proprio contratto di dispacciamento;
- la Deliberazione n. 281/2012/R/efr ha conferito al GSE piena autonomia nel presentare le offerte di vendita dell'energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione per cui è utente del dispacciamento, affinché il medesimo GSE possa definire e modificare i programmi di immissione fino in prossimità del tempo reale mediante la partecipazione al Mercato del Giorno Prima e al Mercato Infragiornaliero, sulla base dei dati messi a disposizione dai produttori;
- come anche precisato dalla Deliberazione 493/2012/R/efr, la partecipazione, da parte del GSE, al Mercato Infragiornaliero, consente di modificare i programmi di immissione in esito al Mercato del Giorno Prima utilizzando previsioni più accurate in quanto più prossime al tempo reale;
- la Deliberazione ARERA n. 350/2019/R/eel, ha dato mandato a Terna e al GME, per quanto di rispettiva competenza, di dare attuazione agli sviluppi e agli approvvigionamenti necessari, funzionali all'avvio del progetto XBID ("Cross Border Intraday") sulle frontiere italiane e al coordinamento tra MI e MSD;
- con la Deliberazione n. 218/2021/R/eel, ARERA ha approvato le modifiche al Codice di Rete di Terna trasmesse ai sensi della menzionata Deliberazione 350/2019/R/eel, ha formulato parere favorevole alle proposte di modifica del TIDME predisposte dal GME, ai sensi della medesima Deliberazione 350/2019/R/eel, e ha modificato l'Allegato A alla Deliberazione 111/06 per garantire le nuove modalità di coordinamento tra Mercato Infragiornaliero e Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD), nonché con i nuovi limiti di prezzo;
- il D.M. 31 gennaio 2014, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione dell'art. 42 del D. lgs. 28/2011, definisce la "Disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.". In particolare, l'art. 11, comma 1 del D.M. 31 gennaio 2014 prevede il

rigetto dell'istanza ovvero la decadenza con l'integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, il GSE accerti le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1 al summenzionato decreto;

- la Deliberazione ARERA 595/2014/R/eel e il TIME dall'1 gennaio 2017, recante la regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica, prevede che gli incentivi e/o i meccanismi di ritiro dell'energia siano erogati esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dal gestore di rete;
- il comma 1 dell'art. 25, del Decreto Legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, dispone che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW;
- il comma 2 dell'art. 25 del Decreto Legge n. 91 del 2014, prevede che con cadenza triennale, il GSE, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle citate attività, propone al Ministro dello Sviluppo Economico l'entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio;
- il comma 3 dell'art. 25 del Decreto Legge n. 91 del 2014 dispone che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico è approvata la proposta di tariffe;
- il GSE ha presentato la proposta il 21 agosto 2014, accettata con il D.M. 24 dicembre 2014;
- i corrispettivi da riconoscere al GSE, a partire dal 1° gennaio 2015, a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, sono definiti nell'Allegato 1 del D.M. del 24 dicembre 2014;
- il GSE ha predisposto un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni con l'Operatore al fine di determinare una gestione operativa del Contratto;
- al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all'attuazione del presente Contratto, il GSE pubblica, sul proprio sito internet (www.gse.it), le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito, DTF) curandone l'aggiornamento;
- per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto di riferimento, alle Deliberazioni richiamate nel presente Contratto e loro s.m.i. e, ove applicabili, alle norme in materia di cogenerazione, alle norme in materia di connessioni di impianti di produzione alla rete e della misura dell'energia elettrica, all'altra ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;
- le premesse, la domanda di ammissione da parte dell'Operatore e, ove presente, la comunicazione di ammissione ai benefici costituiscono parte integrante del presente Contratto;
- le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del presente Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00;

stipulano quanto segue

Articolo 1
Oggetto del Contratto

- | | |
|-----|--|
| 1.1 | Il presente Contratto ha per oggetto la regolazione delle condizioni tecnico-economiche del ritiro, da parte del GSE, su richiesta dell'Operatore, dell'energia elettrica, di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del D.lgs 387/03 e all'art. 1, comma 41 della L. 239/04, prodotta e immessa in rete dall'impianto ovvero dall'unità di produzione di cui in premessa, nonché delle condizioni economiche relative al servizio di trasporto e di dispacciamento in immissione. |
|-----|--|

Articolo 2
Decorrenza e Durata del Contratto

2.1	Il presente Contratto decorre dal [.....] al [.....].	
2.2	<p>Il Contratto si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi dall'Operatore con un preavviso di almeno 60 giorni dalla data di scadenza.</p> <p>Nel caso di accesso alle detrazioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (c.d Superbonus 110%), ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione ARERA 581/2020/R/eel il contratto ha durata di cinque anni solari a decorrere dall'anno di entrata in esercizio dell'intervento oggetto di accesso ai benefici fiscali previsti dal predetto Superbonus. Decorso tale intervallo temporale, qualora il produttore dovesse decidere di continuare ad accedere al ritiro dedicato, il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi dall'Operatore con un preavviso di almeno 60 giorni dalla data di scadenza.</p>	

Articolo 3
Misura dell'Energia Elettrica

3.1	Le disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica sono adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Ai fini della remunerazione dell'energia e della regolazione dei corrispettivi, il GSE utilizza le misure rese disponibili dal responsabile della misura, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di competenza.	
3.2	In presenza di ADM nella responsabilità dell'Operatore acquisibili dal sistema di telegestione del GSE, il medesimo è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni necessarie all'acquisizione per via telematica (telelettura) delle misure rilevate dalle ADM.	

Articolo 4
Corrispettivi

4.1	A partire dal 1° gennaio 2015 è dovuto al GSE il corrispettivo a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo ai sensi di quanto previsto nell'Allegato 1 del D.M. 24 dicembre 2014.	
4.2	<p>I prezzi riconosciuti dal GSE all'Operatore per il ritiro dell'energia oggetto del presente Contratto sono definiti dagli artt. 6 e art. 7 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni</p> <p>Nei periodi in cui i prezzi di cui all'art. 6 della Deliberazione 280/07 risultino negativi, l'Operatore riconosce al GSE il controvalore economico dell'energia elettrica immessa in rete.</p>	
4.3	Ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 2, lett. b e all'art. 9 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 e s.m.i., il GSE, ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati, applica all'Operatore i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero secondo le modalità previste nelle Regole Tecniche definite dal GSE e pubblicate sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'ARERA (nel seguito Regole Tecniche).	

	<p>Ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati, il GSE applica all'Operatore i corrispettivi di sbilanciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 e s.m.i. e dalle Regole Tecniche.</p> <p>Eventuali aggiornamenti delle Regole Tecniche potranno essere definiti periodicamente dal GSE e pubblicati sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'ARERA.</p> <p>Per ciascun periodo di riferimento la regolazione dei corrispettivi di sbilanciamento tra le Parti è soggetta ai conguagli previsti dal Testo Integrato del Settlement e dalle Regole Tecniche.</p>	
--	--	--

Articolo 5 Pagamenti e Fatturazione		
5.1	<p>La fattura dell'Operatore deve essere emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal Decreto 5 aprile 2013 n.55, cosiddetta "FatturaPA". A tal fine il GSE pubblica sul Portale informatico un preliminare di fattura che l'Operatore deve completare inserendo la "data" e il "numero" che vuole assegnare al documento. A seguito del completamento del preliminare di fattura il GSE, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, produce le fatture in formato XML provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle, per conto degli Operatori, al Sistema di Interscambio (SdI). Le funzionalità del Portale informatico metteranno a disposizione dell'Operatore sia la fattura elettronica che le notifiche di accettazione di SdI. Entrambi i documenti dovranno essere scaricati dall'Operatore ai fini della conservazione sostitutiva. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE e pertanto verranno rifiutate.</p> <p>Per le casistiche di soggetti ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 5 aprile 2013 n. 55, l'Operatore deve avvalersi esclusivamente delle funzionalità previste nel portale informatico. A tal fine il GSE pubblica sul Portale informatico una proposta di fattura che l'Operatore deve completare inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE.</p>	
5.2	<p>Ai fini della regolazione dei corrispettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono oggetto di fatturazione attiva da parte dell'Operatore (fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa fiscale) i corrispettivi, laddove positivi, per il ritiro dell'energia definiti dall'art. 6 e 7 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 e ss.mm.ii. e, laddove previsto, i corrispettivi per maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero e i corrispettivi di sbilanciamento; b) sono oggetto di fatturazione attiva da parte del GSE i corrispettivi a copertura degli oneri per l'attività di gestione, verifica e controllo, il controvalore economico dell'energia elettrica immessa in rete per i periodi in cui i prezzi di cui all'art. 6 della Deliberazione 280/07 risultino negativi e, laddove previsto, i corrispettivi per maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero e i corrispettivi di sbilanciamento. <p>Ai fini della valorizzazione dei corrispettivi, il GSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza, fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure di cui all'art. 13, commi 1 e 2, dell'Allegato A della Deliberazione n. 280/07 e s.m.i. da parte del responsabile della misura, rende disponibili all'Operatore sul portale informatico, i dati inerenti alla valorizzazione commerciale dei corrispettivi riconosciuti dal GSE per il ritiro dell'energia definiti dall'art. 6 e 7 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 e s.m.i. e i corrispettivi a copertura degli oneri per l'attività di gestione, verifica e controllo; b) entro il giorno 20 del secondo mese successivo a quello di competenza, fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure di cui all'art. 13, commi 1 e 2, dell'Allegato A 	

della Deliberazione n. 280/07 e s.m.i. da parte del responsabile della misura, rende disponibili all'Operatore, sul portale informatico, i dati inerenti alla valorizzazione commerciale dei corrispettivi per maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero e i corrispettivi di sbilanciamento.

Nel caso sopra richiamato di mancata comunicazione delle misure, il GSE si impegna a sollecitare il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure al relativo adempimento.

La fatturazione da parte dell'Operatore, laddove prevista, deve essere effettuata:

- a) entro l'ultimo giorno calendariale del mese successivo a quello di competenza della cessione in rete dell'energia, riconosciuti dal GSE per il ritiro dell'energia definiti dall'art. 6 e 7 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 e s.m.i.;
- b) entro l'ultimo giorno calendariale del secondo mese successivo a quello di competenza della cessione in rete dell'energia relativamente ai maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al mercato Infragiornaliero e ai corrispettivi di sbilanciamento.

Relativamente ai corrispettivi riconosciuti dal GSE per il ritiro dell'energia definiti dall'art. 6 e 7 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 e s.m.i. nonché al controvalore economico dell'energia elettrica immessa in rete per i periodi in cui i prezzi di cui all'art. 6 della Deliberazione 280/07 risultino negativi riconosciuti dall'Operatore, il termine di scadenza delle fatture (Data di pagamento) emesse dalle parti è fissato al 20° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza e, comunque, non oltre l'ultimo giorno del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Per le fatture emesse dall'Operatore tale termine è subordinato:

- a) al completamento, da parte dell'Operatore, delle informazioni di nr. e data fattura nella proposta di fattura entro l'ultimo giorno calendariale del mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata al 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello del completamento della proposta di fattura e, comunque, non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma);
- b) alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello SdI della FatturaPA, fatta eccezione per gli Operatori cui non si applica la normativa di cui al Decreto del 3 aprile 2013 n. 55. Eventuali ritardi nei pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte di SdI non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora;
- c) alla ricezione della liberatoria a seguito delle verifiche effettuate dal GSE come previsto dal D.M. 18 gennaio 2008 n. 4, concernente le modalità di attuazione dell'art. 48 bis DPR n. 602 del 1973. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a tali verifiche non daranno luogo a interessi di mora.

Relativamente ai maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al mercato infragiornaliero, ai corrispettivi di sbilanciamento il termine di scadenza delle fatture (Data di pagamento) emesse dalle parti è fissato al 20° giorno lavorativo del terzo mese successivo a quello di competenza e, comunque, non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

Per le fatture emesse dall'Operatore tale termine è subordinato:

- a) al completamento, da parte dell'Operatore, delle informazioni di nr. e data fattura nella proposta di fattura entro l'ultimo giorno calendariale del secondo mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata al 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello del completamento della proposta di fattura e, comunque, non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma);
- b) alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello SdI della FatturaPA, fatta eccezione per gli Operatori cui non si applica la normativa di cui al Decreto del 3 aprile

	<p>2013 n. 55. Eventuali ritardi nei pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte di SdI non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora;</p> <p>c) alla ricezione della liberatoria a seguito delle verifiche effettuate dal GSE come previsto dal D.M. 18 gennaio 2008 n. 4, concernente le modalità di attuazione dell'art. 48 bis DPR n. 602 del 1973. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a tali verifiche non daranno luogo a interessi di mora.</p> <p>Relativamente ai corrispettivi a copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento per la gestione, verifica e controllo, il termine di scadenza delle fatture (data di pagamento) emesse dalle parti è fissato al 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello di emissione della fattura e, comunque, non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).</p> <p>Le Parti provvederanno alla regolazione dei conguagli dei corrispettivi che si rendessero necessari successivamente alla data di scadenza del presente Contratto, anche nel caso di rettifiche delle misure dell'energia elettrica comunicate dal gestore di rete o di conguagli previsti dal Testo Integrato del Settlement e dalle Regole Tecniche.</p> <p>Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GSE effettua la liquidazione della posizione finanziaria netta secondo le modalità tecnico operative riportate nelle DTF. Il GSE determina la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice, comprensiva dell'IVA, laddove dovuta, sulla base delle risultanze delle fatture emesse, ricevute e in scadenza, e la rappresenta sul portale informatico almeno 5 giorni prima della "Data di pagamento".</p> <p>In particolare, alla data di scadenza (Data di pagamento), il saldo risultante sarà oggetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore dell'Operatore sul conto corrente bancario indicato dallo stesso nella "scheda dati anagrafici" dallo stesso compilata. Dovrà essere fornito lo stesso conto corrente bancario anche in presenza di più contratti analoghi al presente, relative a diversi impianti; b) pagamento da parte dell'Operatore, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dal GSE nelle proprie fatture. 	
--	---	--

<p>Articolo 6 Responsabilità e Obblighi del Gse</p>		
6.1	<p>Il GSE gestisce e promuove il sistema d'incentivazione mediante il riconoscimento di contributi la cui erogazione è regolata dalla normativa richiamata in premessa.</p> <p>Il GSE è responsabile dell'attuazione e monitoraggio del processo di assegnazione dei contributi, dell'erogazione ed eventualmente della revoca o dell'annullamento degli stessi nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>Il GSE definisce, in applicazione alla normativa di riferimento, le modalità di gestione delle forme d'incentivazione mediante Procedure/Istruzioni rese disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it).</p> <p>Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Operatore e soggetti terzi (es. fornitori, installatori, referenti tecnici) e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali sussistenti tra gli stessi.</p> <p>Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall'Operatore; - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte dell'Operatore o da terzo delegato, delle coordinate bancarie; - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie anche a seguito di variazioni della titolarità dell'impianto; - dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e dei codici identificativi; - ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite all'energia prodotta e immessa in rete da parte del responsabile delle misure al GSE. 	
--	--	--

Articolo 7 Obblighi dell'Operatore

7.1	<p>L'Operatore è tenuto a registrarsi sul Portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto.</p> <p>Le credenziali di accesso al Portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. L'Operatore e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.</p> <p>L'Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore.</p> <p>L'Operatore è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all'impianto o all'UP, alle relative caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate; - fornire, tramite Portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto o all'UP oggetto del presente Contratto; - comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul Portale informatico; - trasmettere al GSE, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento, secondo le modalità da questi indicate; - comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferite all'impianto o all'UP, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto o dell'UP stesso/a. <p>L'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D. lgs. 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel Portale informatico.</p>	
7.2	<p>Con riferimento all'impianto ovvero all'UP oggetto del presente Contratto, l'Operatore, in conformità alla normativa di riferimento, è tenuto a registrare i dati, richiesti dalla società Terna S.p.A., sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI' di cui alla Deliberazione ARERA 557/2012/R/eel) e ad aggiornarli, nel caso di eventuali variazioni.</p> <p>L'Operatore è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di</p>	

	<p>connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.</p> <p>L'Operatore deve consentire al GSE, ove previsto dalla regolazione vigente, l'acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 5 della Deliberazione ARERA ARG/elt 4/10 ovvero consentire l'accesso all'impianto o all'UP per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.</p> <p>Per impianti di potenza superiore a 200 kW, ove previsto dalla regolazione vigente, l'Operatore è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all'analisi preliminare necessaria per l'eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il Portale informatico, ai sensi dell'art. 5, lett. a) e b) della Deliberazione ARERA ARG/elt 4/10.</p>	
7.3	<p>Nel caso di impianti di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW alimentati da fonti programmabili, l'Operatore è tenuto a comunicare al GSE, tramite il Portale informatico, il programma di immissione dell'energia riferito a ciascuna ora dell'anno. Tale programma può essere modificato dall'Operatore secondo quanto previsto dalle DTF. Il GSE, in assenza del programma di immissione, procede ad assumere un programma di immissione pari a zero al fine della determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione 280/07 e s.m.i..</p> <p>Nel caso di impianti di potenza apparente nominale elettrica uguale o superiore a 10 MVA - alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente per quest'ultima agli impianti ad acqua fluente - la cui energia viene ritirata come eccedenza, l'Operatore è tenuto a trasmettere al GSE entro il 31 marzo di ogni anno, i dati di esercizio a consuntivo dell'anno precedente, relativi alla quantità di energia elettrica autoconsumata nonché ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l'anno precedente, del titolo di autoproduttore, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.lgs. 79/99.</p> <p>Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 dell'Allegato A alla Deliberazione 280/07 e s.m.i., l'Operatore è tenuto a trasmettere secondo le modalità indicate dal GSE all'interno del documento DTF, i dati necessari ai fini della previsione e della programmazione dell'energia elettrica immessa in rete così come descritti all'interno delle Regole Tecniche pubblicate sul sito del GSE.</p> <p>L'Operatore, qualora il GSE lo ritenga opportuno per la corretta gestione del proprio sistema di previsione e programmazione, è tenuto a consentire la telelettura dei dati di produzione e, ove disponibili, l'acquisizione dei dati di fonte primaria, consentendo al GSE anche l'accesso al sito in cui è localizzato l'impianto o l'UP.</p>	
7.4	<p>Nel caso di impianti di potenza installata superiore a 20 kW, l'Operatore trasmette su richiesta del GSE, copia delle dichiarazioni di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza, riferite ad uno o più anni di produzione.</p>	
7.5	<p>Nel caso in cui l'Operatore benefici delle detrazioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (c.d Superbonus 110%), lo stesso è tenuto a non conferire mandato ad altro Utente del Dispacciamento diverso dal GSE nei cinque anni solari successivi all'anno di entrata in esercizio dell'intervento oggetto di accesso ai benefici fiscali previsti dal medesimo Superbonus.</p>	

Articolo 8
Verifiche, Controlli e Sopralluoghi

8.1	<p>Il GSE, ai sensi del D. lgs. 28/11 e del D.M. 31 gennaio 2014, può effettuare attività di verifica mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è stato realizzato l'impianto ovvero l'UP oggetto del presente Contratto.</p> <p>L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none">- la sussistenza e/o la permanenza del diritto alle tariffe incentivanti e/o ai meccanismi di ritiro dell'energia;- le caratteristiche dei componenti di impianto, dell'UP e delle apparecchiature di misura;- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi;- la conformità al quadro normativo-regolamentare di riferimento;- la conformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'impianto ovvero dell'UP. <p>I controlli possono essere svolti anche senza preavviso e hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto ovvero all'UP, la sua configurazione impiantistica e, ove presenti, i sistemi di misurazione. Possono essere inoltre oggetto di controlli, nel caso in cui rilevi, le modalità di connessione alla rete elettrica.</p> <p>Nel corso delle attività di sopralluogo, l'Operatore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni.</p> <p>L'Operatore è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Il GSE, qualora necessario, si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di adottare i provvedimenti di propria competenza.</p>
-----	--

Articolo 9
Cessione e Retrocessione dei Crediti

9.1	I crediti, maturati e maturandi derivanti dal presente Contratto non possono essere oggetto di cessione di credito né di pegno.
-----	---

Articolo 10
Cessione dell'Impianto

10.1	L'Operatore è tenuto a comunicare al GSE, nelle modalità previste dall'art. 17 " <i>Comunicazioni</i> ", la cessione dell'impianto. La mancata comunicazione infatti non permette di trasferire la titolarità del presente Contratto e l'erogazione dei corrispettivi al soggetto cessionario. Il GSE, a seguito della cessione dell'impianto, verifica la sussistenza, in capo al soggetto cessionario, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'impianto o l'UP è stato ammesso/a ai meccanismi remunerativi di cui alla normativa di riferimento, riservandosi di modificare il valore dei corrispettivi e/o di risolvere il presente Contratto.
------	--

Articolo 11
Recupero degli Importi Indebitamente Percepiti

11.1	Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dall'Operatore in relazione al presente Contratto anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.
------	---

Articolo 12
Ritardato Pagamento

12.1	Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c..
------	---

Articolo 13
Risoluzione del Contratto

13.1	<p>Il presente Contratto è risolto:</p> <ul style="list-style-type: none">- qualora l'Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;- nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui alla normativa di riferimento e/o una delle condizioni previste per l'ammissione ai regimi di ritiro dell'energia;- qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo;- ove previsto, nel caso d'ingiustificato rifiuto a consentire al GSE di effettuare le verifiche e i controlli ai sensi del D.M. 31 gennaio 2014. <p>Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il presente Contratto:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel caso d'inadempienza degli obblighi previsti dal presente Contratto;- qualora si verificassero variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al meccanismo di incentivazione e/o di ritiro dell'energia elettrica;- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l'impianto o l'UP è stato ammesso/a al meccanismo incentivante e/o di ritiro dell'energia. In alternativa, per variazioni di lieve entità e al di fuori dei casi rilevanti ai sensi della disciplina di settore, il GSE si riserva di modificare il valore dei corrispettivi riconosciuti nonché, ove le condizioni per il riconoscimento degli stessi siano ripristinate, di non corrispondere gli incentivi per un periodo pari a quello in cui è perdurata la variazione di lieve entità.
------	--

Articolo 14
Sospensione del Contratto

14.1	Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente Contratto: <ul style="list-style-type: none">- nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nell'art. 7 "<i>Obblighi dell'Operatore</i>";- nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE;	
14.2	<ul style="list-style-type: none">- nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità, la correttezza e l'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi;- nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati;- nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. lgs. n. 159/11.	

Articolo 15
Recesso dal Contratto

15.1	L'Operatore ha la facoltà di recedere dal presente Contratto, in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo art. 17 " <i>Comunicazioni</i> ", con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta.	
15.2	In caso di recesso anticipato in corso d'anno, il GSE potrà attivare un nuovo Contratto per il ritiro dedicato dell'energia, solo nell'anno successivo a quello di recesso.	
15.3	Nel caso di accesso alle detrazioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (c.d Superbonus 110%), il GSE si riserva di segnalare all'Agenzia delle Entrate e/o altre Autorità competenti eventuali risoluzioni del contratto intervenute nei cinque anni solari successivi all'anno di entrata in esercizio dell'intervento oggetto di accesso ai suddetti benefici fiscali.	

Articolo 16
Accordi Modificativi

16.1	Eventuali modifiche del presente Contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per l'Operatore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente art. 15 " <i>Recesso del Contratto</i> ".	
------	--	--

**Articolo 17
Comunicazioni**

17.1	Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il Portale informatico secondo le modalità indicate nel Manuale Utente pubblicato sul sito GSE (www.gse.it) e/o in forma scritta ove espressamente previsto dal presente Contratto e dalla vigente normativa.	
------	--	--

**Articolo 18
Perfezionamento ed Efficacia della Contratto**

18.1	Ai fini del perfezionamento del Contratto, l'Operatore è tenuto a stampare l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE tramite il Portale informatico debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Il presente Contratto si perfeziona nel momento in cui il GSE procede all' accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul Portale informatico una copia del Contratto sottoscritto dal proprio Legale Rappresentante.	
------	---	--

**Articolo 19
Giurisdizione**

19.1	Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.	
------	--	--

Roma, li		Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
----------	--	---